



**Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-07-2015, n. 14262**

In tema di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative, è chiaramente evidenziato che non la mancata richiesta dell'apertura della procedura concorsuale ma la mancata informativa da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione circa le sopravvenienze passive, l'omessa svalutazione dei crediti sociali e il mancato stanziamento del fondo rischi costituivano la condotta ascritta dal Commissario liquidatore alla gestione quale fondamento dell'azione di responsabilità.

E' quindi del tutto fuorviante la dissertazione sull'inesistenza nel nostro ordinamento giuridico di un obbligo dell'amministratore della società di chiedere il fallimento in caso di situazione economica sfavorevole. Nè alcun rilievo può avere la circostanza che il passivo determinante la perdita del capitale sociale fosse imputabile alla gestione societaria precedente perchè ciò che viene imputato è di non aver rappresentato correttamente la situazione della società e di non aver adottato l'unico comportamento consentito a fronte della perdita del capitale e cioè lo scioglimento della società stessa.<sup>1</sup>

---

<sup>11</sup> Dispositivo a cura dell'Autore